ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4379 del 02/09/2021

Oggetto DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. CISA SPA

STABILIMENTO 2, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA OBERDAN, N.42 E ATTIVITÀ' DI PRODUZIONE DI COMPONENTI SEMILAVORATI PER SISTEMI DI SICUREZZA IN VIA PROVENTA, N.22. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2019/5317 DEL 18/11/2019 E SMI.

Proposta n. PDET-AMB-2021-4506 del 02/09/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dirigente adottante Fabrizio Magnarello

Questo giorno due SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **CISA SPA STABILIMENTO 2,** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA OBERDAN, N.42 E ATTIVITÀ' DI PRODUZIONE DI COMPONENTI SEMILAVORATI PER SISTEMI DI SICUREZZA IN VIA PROVENTA, N.22. **MODIFICA SOSTANZIALE** DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2019/5317 DEL 18/11/2019 E SMI.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- ➢ la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni:
- ➤ la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- ▶ le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- ➢ la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- ➤ la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- ➤ la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2019-5317 del 18/11/2019 e smi a favore della Ditta CISA SPA per la propria attività di produzione di componenti semilavorati per sistemi di sicurezza sita in Comune di Faenza, Via Proventa, n.22, comprensiva della sola autorizzazione di carattere generale (ACG) per le emissioni in atmosfera;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 04/08/2021 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2021/123294 – Pratica Sinadoc 22294/2021, dalla Ditta **CISA SPA** (C.F./P.IVA 03664620378), avente sede legale in Comune di Faenza, Via Oberdan, n.42 e attività di produzione di componenti semilavorati per sistemi di sicurezza in Comune di Faenza, Via Proventa, n.22, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata con la Determina Dirigenziale 2019-5317 e smi soprarichiamata, a seguito della installazione di tre nuovi punti di emissione (E50,E51 - saldatrici e E52 – nastro), di un gruppo elettrogeno a gasolio di emergenza di potenzialità pari a 25 kW oltre alla eliminazione dei punti di emissione E13/E14 e la variazione della durata delle emissioni;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera:
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATO in particolare l'art.271, comma 7Bis del Digs n.152/2006 e smi - " Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio...omissis"

VISTA la Determinazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.14471 del 30/07/2021 - "Indicazioni operative per l'attuazione degli adempimenti concernenti la limitazione dell'utilizzo di determinate sostanze pericolose (art.271, comma 7bis del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, con nota pg.Provincia n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di emissioni in atmosfera e di scarichi di acque reflue, disciplinate dal DLgs n. 152/2006 e smi, non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011, e quindi sono esonerate da tale obbligo.

ACCERTATO che la Ditta Cisa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 01/09/2021;

RITENUTO che non sussistono motivi ostativi per procedere all'adozione dell'AUA per modifica sostanziale della precedente adottata con Determina Dirigenziale n.2019-5317 del 18/11/2019 e smi, a favore della Ditta **CISA SPA** per l'esercizio dell'attività di produzione di componenti semilavorati per sistemi di sicurezza sita in Comune di Faenza, Via Proventa, n.22;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente:

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2021-221 del 24/03/2021, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Fabrizio Magnarello;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

- DI ADOTTARE l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della Ditta CISA SPA (C.F./P.IVA 03664620378), avente sede legale in Comune di Faenza, Via Oberdan, n.42 e attività di produzione di componenti semilavorati per sistemi di sicurezza in Comune di Faenza, Via Proventa, n.22, per MODIFICA SOSTANZIALE della precedente adottata con determina 2019/5317 e smi, fatti salvi i diritti di terzi;
- 2. DI DARE ATTO che la presente AUA <u>sostituisce</u> la precedente adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2019-5317 del 18/11/2019 e smi sopra richiamata;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

- 3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le <u>condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA.</u> In particolare: l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per <u>le emissioni in atmosfera di carattere generale ACG;</u>
 - È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
 - Rispetto all'impatto acustico, le sorgenti sonore e il carico/scarico, devono essere attivati esclusivamente in tempo diurno (06-22). Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"
- 4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data del rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendone anche efficacia**;
- 6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

- 7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013 al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

E SI INFORMA che:

avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR
competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione
dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

EMISSIONI IN ATMOSFERA DI CARATTERE GENERALE - ACG -

Condizioni

- la Ditta CISA SPA svolge attività di produzione di componenti semilavorati per sistemi di sicurezza e dichiara che per la propria attività, pur rientrando nelle fattispecie di cui all'Allegato 1B della DGR n.2236/2009 e smi e precisamente ai punti 4.29 Saldatura di supefici metalliche e 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli non superiore a 3000 kg/g", chiede comunque il rilascio dell'AUA ai sensi del DPR n.59/2013;
- L'attività di saldatura è saltuaria con utilizzo di filo per saldatura pari a circa 50 kg/anno; per la fase di trattamento dei metalli, la Ditta dichiara un quantitativo giornaliero di metalli pari a circa 850 kg;
- Le emissioni in atmosfera provengono dall'aspirazione dei fumi sui banchi di saldatura e afferiscono al punto E40, avente le seguenti caratteristiche: Portata massima= 3000 Nmc/h; altezza del camino= 11 m. I punti di emissione E42 ed E43 convogliano le emissioni in atmosfera provenienti dal trattamento dei metalli, aventi le seguenti caratteristiche: Portata massima = 250 Nmc/h; altezza dei camini = 4 m;. Tali emissioni sono dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri mediante filtro a tessuto. Nello stabilimento sono presenti due lavatrici ad acqua calda per lavaggio chiavi, che afferiscono al punto E28 avente una Portata massima di 2000 Nmc/h;
- Le nuove emissioni E44 ed E45 afferiscono rispettivamente a lavorazioni di smerigliatura e da lavorazioni laser. Entrambe le emissioni sono dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri mediante Filtri a Tessuto. Le caratteristiche delle nuove emissioni sono le seguenti: E44 Aspirazione da 2 smerigliatrici a nastro Portata massima= 1800 Nmc/h, Altezza del camino = 8,5 m. E45 Aspirazione da macchina Rofin e Trumpf lavorazioni laser -. Portata massima = 2800 Nmc/h, altezza del camino = 8,5 m. Emissione E41 (esistente) aspirazione fumi banco di sabbiatura e smerigliatura- avente le seguenti caratteristiche: Portata massima = 3500 Nmc/h; altezza del camino = 11 m. Emissione E46 aspirazione polveri di fresatura da macchina cifratrice lineare Master Key ACS K07- dotata di idoneo sistema di abbattimento per il contenimento delle polveri mediante installazione di filtro a tessuto. Il punto di emissione ha le seguenti caratteristiche: Portata massima = 520 Nmc/h; altezza del camino = 11 m; Durata = 8 h/g. Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri = 10 mg/Nmc;
- Con l'istanza presentata per modifica sostanziale, la Ditta chiede l'inserimento dei seguenti nuovi punti di emissione di seguito indicati: E50 Saldatrice 1 e 2 avente le seguenti caratteristiche: Portata massima=1000 Nmc/h; altezza del camino= 5 m; Durata= 8 h/g; Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri= 10 mg/Nmc. E51 Saldatrice 3 e 4 avente le seguenti caratteristiche: Portata massima=700 Nmc/h; altezza del camino= 5 m; Durata= 16 h/g; Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri= 10 mg/Nmc. E52 Nastro avente le seguenti caratteristiche: Portata massima=200 Nmc/h; altezza del camino= 5 m; Durata= 4 h/g; Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri= 10 mg/Nmc. Su tale emissione E52, è installato un sistema di abbattimento per il materiale particellare (Filtro a tessuto).
- Sono inoltre presenti le sequenti emissioni, per le quali non vengono indicati limiti specifici:
- ✓ E12 Gruppo elettrogeno;
- ✓ E17 Impianto termico civile a metano;
- E18 Impianto termico civile a metano;
- E32 Ricambio aria cabina elettrica MT;
- ✓ E33,E34,E35 Caldaie a metano ad uso civile;
- ✓ E38 Ricambio aria gruppo elettrogeno di emergenza;
- ✓ E39 Ricambio aria compressore GA75;
- ✔ Gruppo elettrogeno a servizio dell'impianto di illuminazione di emergenza delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza del reparto;
- ✓ NUOVO GRUPPO ELETTROGENO da 25 kW.

Prescrizioni specifiche per attività

Saldatura

a) La Ditta non deve utilizzare filo di acciaio inox per la saldatura.

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. SALDATURA DI PARTICOLARI METALLICI

- SALDATURA AUTOGENA A GAS
- SALDATURA AD ARCO DIRETTO CON ELETTRODO FUSIBILE CONTINUO O DISCONTINUO
- SALDATURA AD ARCO SOMMERSO
- SALDATURA AD ARCO CON GAS DI PROTEZIONE INERTE O AD AZIONE RIDUCENTE.
- SALDATURA ALL'IDROGENO ATOMICO
- SALDATURA AD INDUZIONE
- O SALDATURA A RESISTENZA (PUNTATURA)
- SALDATURA A FRIZIONE

Tali lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).

Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm³
----------------	----	--------

2. BRASATURE E SALDOBRASATURE (DOLCI O FORTI)

Tali lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.). Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico	100	mg/Nm³
totale)		

3. Durante l'effettuazione di eventuali operazioni <u>accessorie</u> di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm³
----------------	----	--------

- 4. Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- 5. <u>In sede di messa a regime dei nuovi impianti (entro il 31/12/2021) dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione.</u>
- 6. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli <u>periodici</u> durante le operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli non superiore a 3000 kg/g

Nel settore metalmeccanico, si riscontrano una molteplicità di lavorazioni finalizzate alla trasformazione dei metalli in semilavorati e prodotti finiti.

Tra le diverse lavorazioni se ne possono individuare alcune che normalmente utilizzano oli emulsionabili e pertanto non sviluppano polveri secche, quali: tornitura, alesatura, foratura, limatura, calandratura,

imbutitura, bordatura, fustellatura, fresatura, tranciatura, trapanatura, filettatura, maschiatura, piallatura, piegatura, aggraffatura, cesoiatura.

Tali lavorazioni sono considerate lavorazioni meccaniche in genere e, come tali, attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1, che trovano applicazione nel punto 4 lett. a) dell'allegato IV, parte I della parte V del d.lgs. 152/2006.

Altre lavorazioni non comprese nell'elenco sopra indicato dovranno rispettare le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di metalli pari a 1000 kg;

2. <u>DEFORMAZIONE PLASTICA DEI METALLI</u>

2.1 STAMPAGGIO A FREDDO

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente valore limite:

Polveri totali	10	mg/Nm³

2.2. STAMPAGGIO A CALDO (forgia, fucinatura, ecc.)

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm³

3. TRATTAMENTI MECCANICI DI PULIZIA SUPERFICIALE DEI METALLI

- b) PALLINATURA
- c) GRANIGLIATURA
- d) SABBIATURA

Tali lavorazioni devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse ed opportunamente aspirate. Gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm³

4. TRATTAMENTI DI FINITURA DELLE SUPERFICI METALLICHE

Tale lavorazione può essere operativamente svolta mediante:

FINITURA	LUCIDATURA MECCANICA
LEVIGATURA	NASTRATURA
SBAVATURA	LAPPATURA
MOLATURA	SPAZZOLATURA
LAPIDELLATURA	CARTEGGIATURA
RETTIFICA	BURATTATURA
AFFILATURA	SMERIGLIATURA
ecc.	ecc.

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente valore limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³	
i diveri totali	10	1119/14111	ı

5. TAGLIO DI MANUFATTI METALLICI

- TAGLIO A CALDO
- TAGLIO OSSIACETILENICO O A PROPANO

TAGLIO A FREDDO CON UTENSILI

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente valore limite:

Polveri totali	10	mg/Nm³

6. TRATTAMENTI DI ELETTROEROSIONE

Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	5	mg/Nm³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm³

7. I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

	REGISTI	80
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Metalli	
	Olii	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di deformazione plastica	
	Impianti trattamenti meccanici di	
	pulizia superficiale	
	Impianti di finitura delle superfici	
	metalliche	
	Impianti di taglio	
	Impianto di elettroerosione	
	Altro	
	Interventi di manutenzione deg	
Tipo	o impianto Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

8. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento.

Prescrizioni generali:

...omissis...

- Le prescrizioni e/o i valori limite dell'allegato 4 sostituiscono, qualora più restrittive/i, le corrispondenti voci della Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 (Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera).
- Per quanto non specificato negli allegati alla presente deliberazione si fa riferimento alle prescrizioni previste nella Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

...omissis...

CONTENUTO DELLA DOMANDA

8

...omissis...

PRESCRIZIONI TECNICHE

- 1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4.
- 2. Ove previsto e secondo le modalità stabilite nella pertinente sezione dell'Allegato 4, la ditta è tenuta alla compilazione di un REGISTRO dalle pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, su cui annotare, con cadenza almeno mensile, l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie validati dalle relative fatture d'acquisto, o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art. 272 comma 2), e/o i consumi di combustibile (ove previsto); sul medesimo registro potranno essere annotate le interruzioni del normale funzionamento di eventuali impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti). Il registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per 5 anni.
- 3. I limiti di emissione sono di norma espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm³ = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente secco riferito alla temperatura di 273,15 K e 101,3 kPa) contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario, dal punto di vista tecnologico e di esercizio, all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti in condizioni di sicurezza.
- 4. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e ne deve essere data comunicazione alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPA entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento (art 271 comma 14 D.Lgs. 152/06).
- **6.** Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro degli indicatori di attività (materie prime e ausiliarie/dati di produzione).
- 7. I sistemi di abbattimento eventualmente prescritti dovranno essere conformi alle migliori tecniche disponibili.
- 8. Controlli di messa a regime: la ditta, per ciascun punto di emissione attivato per il quale è stabilito un valore limite di emissione ovvero dove richiesto nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4, deve effettuare il rilevamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto, alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPA, tramite raccomandata r.r.. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.
- 9. Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto 8 devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche (Allegato 4). Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

- Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.
- 11. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- 12. La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'Allegato 3B; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPA. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare deve essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN UNI UNICHIM); nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- 13. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 14. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

- **15.** Qualora le emissioni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e movimentazione di materie prime o prodotti non fossero tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili, devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.
- 16. Nelle attività che implicano l'utilizzo di prodotti vernicianti è da privilegiare l'utilizzo di vernici a base acquosa (si intendono prodotti la cui viscosità è regolata mediante l'uso di acqua) o vernici a base solvente con alta percentuale di materia solida. E' fatto obbligo l'utilizzo di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria pronti all'uso conformi a quanto previsto dal DM 27 marzo 2006 n.161 e successive modifiche.
- 17. Le emissioni derivanti dagli eventuali impianti termici nuovi o modificati per la produzione di aria calda necessaria a fasi di essiccamento, cottura, torrefazione, affumicamento, ecc dovranno essere alimentati a gas metano se disponibile nella zona in cui è sito l'insediamento. In caso contrario possono essere utilizzati solo GPL, gasolio (a contenuto di zolfo < 0.1%) o legno vergine (per i settori 4.5 e 4.8). In ogni caso tali combustibili devono rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Gli impianti termici dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) i limiti di emissione per impianti termici alimentati a gas metano o GPL, per i quali non viene stabilito un obbligo di autocontrollo, sono i seguenti:

Polveri totali	5	mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

b) i limiti di emissione per impianti termici alimentati a gasolio, che devono essere mantenuti in perfetta efficienza e per i quali non viene stabilito un obbligo di autocontrollo, sono i seguenti:

Polveri totali	50	mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

c) I limiti di emissione per impianti termici con potenza inferiore a 3 MW¹ alimentati a legno vergine (come definito all'allegato X, parte 2 sezione 4, punto 1, lettera d del D.lgs. 152/06), sono i seguenti:

Polveri totali	50	mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm³
Monossido di carbonio	250	mg/Nm³
Composti organici volatili	50	mg/Nm³
(COV espressi come C- organico totale)		_
Acido cloridrico (espresso come HCI)	50	mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 11%.

11

¹ La presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile nel caso in cui un eventuale impianto termico alimentato a legno vergine presenti una potenza superiore o uguale a 3MW

METODI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA MISURAZIONI DISCONTINUE

I metodi di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera da utilizzarsi per la verifica del rispetto dei limiti di emissione in flussi gassosi convogliati sono:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati	
UNI 9968		
Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)	
UNI 9969		
UNI EN 15058	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio	
Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR		
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali	
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina	
UNICHIM 853	Determinazione delle emissioni di amianto	
UNI ISO 10397		
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose	
UNI EN 14385		
ISTISAN 88/19	Determinazione delle emissioni di metalli	
UNICHIM 723		
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio	
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici	
UNICHI835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)	
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)	
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici	
UNI 10393		
UNI 10246-1		
UNI 9967		
UNI 10246-2	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)	
UNI EN 14791		
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000)		
Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR		
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000)	12	

Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)
Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCI) e acido fluoridrico (HF)
Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCI)
Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
Determinazione della concentrazione di ammoniaca
Determinazione di ammine alifatiche
Determinazione di ammine aromatiche
Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
Determinazione della concentrazione di fenoli
Determinazione della concentrazione di isocianati
Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
Determinazione della concentrazione di acido formico
Determinazione della concentrazione di ftalati
Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

DITTA
PROVINCIA DI
COMUNE DI
REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITÀ DEL CICLO TECNOLOGICO IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA DI CUI ALL'ART.272 COMMA 2 DEL D.Lgs. 152/2006 e smi
REGISTRO COSTITUITO DA N DATA COSTITUITO DA N. PAGINE
RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI
VIA
LOCALITÀ
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
RESIDENTE IN COMUNE DI
VIA
N LOCALITÀ
PERIODO DI COMPILAZIONE: DALAL

REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITÀ DEL CICLO TECNOLOGICO

(secondo quanto prescritto per l'attività nel pertinente criterio dell'All.4)

	(
MESE	ANNO)	
	_	_	
		NDICATORI DI ATTIVITÀ	
DATA	MATERIE PRIME (O	PRODOTTI) E COMBUSTIBILI	QUANTITATIVO (Kg/mese)
DATA	FUNZIONAM	IENTO DEGLI IMPIANTI	GIORNI DI FUNZIONAMENTO/MESE
	INTERVENTI DI MANUT	ENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ABB	ATTIMENTO
	TIPO DI IMPIANTO	DATA SOSTITUZIONE FILTRO	DATA ALTRI INTERVENTI
NOTE			
			PAG. DI_

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

CONTROLLO ESEGUITO IN DATA			
DA ARPAE EMILIA ROMAGNA - Sezione Provinciale di			
Servizio Territoriale di			
OSSERVAZIONI			
FIRMA E TIMBRO PER LA DITTA			
FIRMA PER ARPAE			

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.